

Sommario

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2009, n. 28

Introduzione di criteri di sostenibilità ambientale negli acquisti della pubblica Amministrazione

ATTI DI INDIRIZZO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINE DEL GIORNO – Oggetto n. 1019/1 – Ordine del giorno, proposto dalla consigliera Guerra, sul progetto di legge recante “Introduzione di criteri di sostenibilità ambientale negli acquisti della pubblica amministrazione”

LEGGI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2009, n. 28

INTRODUZIONE DI CRITERI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEGLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
Finalità

1. In attuazione delle indicazioni contenute nella Comunicazione della Commissione Europea 18 giugno 2003, n. 302, Politica integrata dei prodotti – Sviluppare il concetto di “ciclo di vita ambientale”, e nel programma Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con deliberazione 2 agosto 2002, n. 57 e del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, anche detto Piano nazionale d'azione sul Green Public Procurement (PAN GPP), approvato con decreto ministeriale 11 aprile 2008, le stazioni appaltanti della pubblica amministrazione e la centrale di committenza, costituita ai sensi della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), introducono nelle procedure di acquisto criteri di sostenibilità ambientale (GPP – Green Public Procurement) rivolti ad orientare i consumi pubblici alla riduzione dell'impatto sulle risorse naturali, a migliorare le prestazioni ambientali dei beni e servizi disponibili sul mercato ed a diffondere modelli di comportamento responsabile nei confronti dell'ambiente.

Art. 2
Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici

1. Nel Programma regionale per la tutela dell'ambiente, denominato Piano d'azione ambientale, di cui all'articolo 99 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), sono contenuti i criteri per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici di cui all'articolo 1. Nel rispetto del Piano di cui all'articolo 1, la Regione introduce i criteri più avanzati di sostenibilità ambientale.

2. La Regione promuove e sostiene, attraverso l'emanazione di linee guida, i Piani d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici dei Comuni, delle Province, delle Unioni dei Comuni e degli altri enti pubblici, finalizzati ad orientare le rispettive stazioni appaltanti all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi, vincolando la concessione di eventuali incentivi alla predisposizione dei piani stessi.

3. La Regione, le Province e i Comuni, con l'eccezione di quelli con popolazione residente inferiore ai cinquemila abitanti, approvano entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge un Piano d'azione di durata triennale finalizzato alla definizione di un programma operativo per l'introduzione di criteri ambientali nelle procedure d'acquisto di forniture di beni e servizi.

4. L'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici – Intercent-ER elabora la propria programmazione annuale coerentemente con gli obiettivi dei piani di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici di cui al comma 2.

5. La Regione, le Province, le Unioni dei Comuni e i Comuni attuano quanto previsto dalla presente legge anche attraverso il sistema regionale centralizzato degli acquisti gestito da Intercent-ER.

6. Le misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi si basano sui criteri di cui all'articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007):

- a) riduzione dell'uso delle risorse naturali;
- b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;
- c) riduzione della produzione di rifiuti;
- d) riduzione delle emissioni inquinanti;
- e) riduzione dei rischi ambientali.

A questi criteri si aggiunge quello della implementazione delle tecniche di riciclo e riutilizzo dei rifiuti e dell'acquisto di prodotti agroalimentari tipici e biologici, il cui inte-

ro ciclo di produzione sia realizzato in Emilia-Romagna.

7. Nelle procedure d'acquisto, la Regione applica i "criteri ambientali minimi" fissati, per le categorie merceologiche indicate dall'articolo 1, comma 1127, della legge n. 296 del 2006, con decreti del Ministro dell'Ambiente, in applicazione del PAN GPP. L'applicazione dei "criteri ambientali minimi" si realizza perseguendo gli obiettivi di sostenibilità ambientale più elevati. In attuazione delle indicazioni specifiche eventualmente elaborate in riferimento a ciascun settore di intervento, come previsto dal PAN GPP, la Regione provvede ad implementare ulteriori criteri o performance ambientali più avanzate.

Art. 3

Monitoraggio

1. La Giunta regionale elabora e trasmette all'Assemblea legislativa una relazione annuale sullo stato dell'introduzione degli strumenti di GPP nel territorio regionale.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 dicembre 2009 L'ASSESSORE DELEGATO
Giovanni Bissoni

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della consigliera Guerra, oggetto assembleare n. 1019 (VIII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 66, in data 30 gennaio 2006;
- assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio Affari generali ed istituzionali" in sede referente e in sede consultiva alla Commissione as-

sembleare III "Territorio Ambiente Mobilità".

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 10/2009 del 21 dicembre 2009, con relazione orale della consigliera Daniela Guerra, nominata dalla Commissione in data 14 febbraio 2006;

- approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 22 dicembre 2009, atto n. 112/2009.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DEI PROCESSI NORMATIVI AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

NOTE ALL'ART. 2

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 99 della Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 che concerne **Riforma del sistema regionale e locale** è il seguente:

«Art. 99 – Programma regionale per la tutela dell'ambiente

1. Al fine di stabilire le linee e le azioni finalizzate alla tutela ed al risanamento

dell'ambiente da attuarsi attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli enti locali, la Regione si dota del programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente (P.T.R.T.A.).

2. Il Programma concerne, in particolare, le azioni in materia di tutela e risanamento delle acque e dell'aria, di gestione dei rifiuti, di bonifica dei suoli inquinati, di prevenzione degli inquinamenti fisici e per lo sviluppo sostenibile.

3. Il Programma è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta. Esso, sulla base di una valutazione sullo stato delle singole componenti ambienta-

li, con riferimento anche a peculiari situazioni territoriali, determina, in particolare:

- a) gli obiettivi e le priorità delle azioni ambientali anche con riferimento a peculiari situazioni territoriali o produttive;
 - b) le fonti e il quadro delle risorse finanziarie da destinare a tale fine;
 - c) i tempi ed i criteri per l'approvazione del quadro triennale degli interventi di cui all'art. 100;
 - d) gli ambiti di intervento per i quali le province prevedono contributi ai soggetti indicati alle lettere b) e c) del comma 5.
4. Sulla base del programma le province, sentiti i comuni e le Comunità montane e tenuto conto delle indicazioni contenute nel piano territoriale di coordinamento provinciale e nei piani provinciali di settore, individuano in ordine di priorità gli interventi da realizzare da parte dei soggetti pubblici con l'indicazione presuntiva dei costi e la disponibilità al finanziamento da parte degli stessi.
5. Il programma è attuato:
- a) mediante concessione ad Enti locali di contributi in conto capitale sino al settantacinque per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di impianti ed opere;
 - b) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti privati di contributi in conto capitale o attualizzati in conto interesse, in conformità alla vigente normativa comunitaria, per la realizzazione di impianti e opere collegate alle finalità del programma;
 - c) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti pubblici e privati di contributi, in conformità alla vigente normativa comunitaria, per l'introduzione di sistemi finalizzati al miglioramento della qualità ambientale.
6. Per la predisposizione del P.T.R.T.A. la Giunta regionale attiva gli studi e le ricerche necessarie anche ai fini dell'attività di pianificazione.
7. Le linee e le azioni contenute nel Programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente sono raccordate con quelle relative all'informazione ed educazione ambientale e alla difesa del suolo.».

Comma 6

2) Il testo dell'articolo 1, comma 1126, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che concerne **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)** è il seguente:

«1. 1126. È autorizzata la spesa di 50.000 Euro per finanziare l'attuazione e il monitoraggio di un "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione", predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sottoposto alla approvazione dalla CONSIP Spa, costituita in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414. Il Piano prevede l'adozione di misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambien-

le nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti, sulla base dei seguenti criteri:

- a) riduzione dell'uso delle risorse naturali;
- b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;
- c) riduzione della produzione di rifiuti;
- d) riduzione delle emissioni inquinanti;
- e) riduzione dei rischi ambientali.».

Comma 7

3) Il testo dell'articolo 1, comma 1127, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che concerne **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)** è il seguente:

«1. 1127. Il piano di cui al comma 1126 indica gli obiettivi di sostenibilità ambientale da raggiungere per gli acquisti nelle seguenti categorie merceologiche:

- a) arredi;
- b) materiali da costruzione;
- c) manutenzione delle strade;
- d) gestione del verde pubblico;
- e) illuminazione e riscaldamento;
- f) elettronica;
- g) tessile;
- h) cancelleria;
- i) ristorazione;
- l) materiali per l'igiene;
- m) trasporti.».

NOTA ALL'ART. 4

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 che concerne **Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4** è il seguente:

«Art. 37 – Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti

1. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.

2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entità della spesa da eseguire.».

ATTI DI INDIRIZZO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – ASSEMBLEA LEGISLATIVA

ATTO DI INDIRIZZO

ORDINE DEL GIORNO – Oggetto n. 1019/1 – Ordine del giorno, proposto dalla consigliera Guerra, sul progetto di legge recante "Introduzione di criteri di sostenibilità ambientale negli acquisti della pubblica amministrazione"

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

con nota del Presidente della Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali" prot. n. 34763 del 7/12/2009 è stato richiesto il parere del Consiglio delle Autonomie locali (CAL), ai sensi dell'art. 56 del Regolamento interno, sull'oggetto 1019 Progetto di legge d'iniziativa della consigliera Guerra: Introduzione di criteri di sostenibilità ambientale negli acquisti della pubblica amministrazione (23 01 2006);

il CAL nella seduta del 17/12/2009, con nota prot. 289500 del 17/12/2009, ha espresso parere favorevole con emendamenti prevedendo, in sintesi, solo per la Regione l'obbligatorietà del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici, e non anche, così come era previsto nel testo del progetto sottoposto a parere, per le Province ed i Comuni (con l'eccezione di quelli con popolazione residente inferiore ai cinquemila abitanti);

preso atto che

la Commissione assembleare "Bilancio Affari generali ed istituzionali", nella seduta del 21/12/2009 ha espresso sul progetto di legge in oggetto parere favorevole senza accogliere la proposta del CAL, per le seguenti motivazioni:

con la proposta approvata in sede di Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 17 dicembre 2009 si interviene sull'articolo 2 del progetto di legge che introduce lo strumento del Piano d'Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici.

Nel progetto di legge, tale documento è previsto venga redatto da Regione, Province e Comuni con popolazione residente superiore ai 5000 abitanti, costituendo l'unico metodo di misurazione dell'impegno concreto degli Enti locali nell'aumentare gradualmente la parte di prodotti e servizi "verdi" acquistati con le gare e gli appalti pubblici.

Nella proposta presentata dal CAL, l'obbligo di redigere il Piano è rimasto solo per la Regione, mentre per Province e Comuni si prevede che la Regione lo possa "promuovere", evidentemente attraverso lo stanziamento di incentivi economici.

Non pare si possa considerare la redazione del Piano d'Azione un pesante aggravio per l'amministrazione degli Enti locali, in primo luogo perché ne sono esclusi i piccoli Comuni e poi perché comunque è previsto, nel comma 2 dell'articolo 2, che la Regione emani delle linee guida in materia.

Nello stesso comma 2 dell'articolo 2 è anche previsto che «la concessione di eventuali incentivi» sia vincolata alla predisposizione del Piano d'Azione.

Il Piano d'Azione non è un adempimento oneroso per i Comuni in quanto non prevede alcuna percentuale di acquisti sostenibili da raggiungere, bensì solo l'elencazione di un programma operativo per l'introduzione di criteri ambientali nelle procedure d'acquisto, del resto già previsto dal programma dell'Unione Europea e dal Decreto Ministeriale 11 aprile 2008, richiamato nel testo del progetto di legge, tale per cui non può essere considerato un onere aggiuntivo.

Visti gli articoli 23, comma 4, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna e 56, comma 10, del Regolamento interno;

delibera

di prendere atto del parere favorevole del CAL sull'oggetto
1019 Progetto di legge d'iniziativa della consigliera Guerra:
Introduzione di criteri di sostenibilità ambientale negli acquisti
della pubblica Amministrazione (23 01 2006);

di non accogliere tuttavia la proposta di modifica

dell'articolo 2, presentata dal CAL, per le motivazioni di cui in
premessa.

*Approvato a maggioranza nella seduta pomeridiana del 22 di-
cembre 2009.*

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dall'1 gennaio 2010, sarà redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line.

La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito www.regione.emilia-romagna.it.

La consultazione gratuita del BURERT dall'1 gennaio 2010 sarà garantita anche presso gli uffici relazioni con il pubblico e le biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della regione sarà inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero.

Sarà sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una stampa della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.

AVVISO AGLI ENTI INSERZIONISTI

Si invitano gli Enti inserzionisti che non hanno ancora comunicato i nominativi degli utenti da autorizzare al sistema di gestione "BURERT on line" a provvedere rapidamente facendo pervenire apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata SeGiunta@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Si ricorda, infatti, che dall'1 gennaio 2010 in assenza delle indispensabili credenziali informatiche necessarie per l'accesso non sarà possibile pubblicare nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>
Indirizzo di posta certificata: bollettinoufficiale@postacert.regione.emilia-romagna.it

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41 per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.